



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Genova, 23 dicembre 2016

Allegato 1 (Prospetto delle modifiche all'organizzazione della rete scolastica e all'offerta formativa regionale – a.s.2017/18)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. del 18.6.1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’art. 64 del D.L. 23.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, in particolare il comma 5, in cui si prevede espressamente che i dirigenti del MIUR, compresi i Dirigenti Scolastici, debbano assicurare compiuta e puntuale realizzazione del processo di razionalizzazione dell’organizzazione scolastica, richiamando la responsabilità dirigenziale proprio in riferimento al governo di tale processo organizzativo, imponendo loro di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al DPR 233/98 e di evitare incrementi di spesa;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n. 81 recante “ Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i DD.PP.RR. 15.3.2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, nonché la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei;

VISTE le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 19 della Legge 17.7. 2011 n.111, come modificato dalla Legge 183/2011, art.4, comma 69, che prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del DSGA nei casi in cui l’istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni o i 400 in particolari casi;

VISTA la nota MIUR - Dipartimento Istruzione - prot. n. 2828 del 20/12/2013, con la quale viene definito il numero di istituzioni scolastiche della regione e, al contempo, viene evidenziata la permanenza delle disposizioni di cui alla Legge 111/2011 sopraccitata in assenza del raggiungimento dell’accordo in Conferenza Unificata previsto dalla Legge 128 dell’8.11.13;

VISTA la Legge Regionale 11.5.2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” della Regione Liguria;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 28 del 21.12.2016, recante “Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa: modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2016, n.3”;

CONSIDERATO che allo stato attuale non è definita la dotazione organica del personale scolastico di tutti gli ordini e gradi della Liguria per l’a.s. 2017//18;

CONSIDERATO che questo Ufficio deve garantire, innanzitutto, la prosecuzione delle sezioni e delle classi già autorizzate, nei limiti della dotazione organica di cui sopra;

DECRETA

ART. 1) Con effetto dall' **1.9.2017**, per quanto compatibile con le dotazioni organiche assegnate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, vengono apportate all'organizzazione della rete scolastica e all'offerta formativa regionale le modifiche di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2) L'efficacia delle modifiche e l'attivazione di nuovi percorsi formativi di cui all'allegato elenco è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) formazione delle classi dei nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, nonché nuove istituzioni, nel rispetto dei parametri numerici previsti dalle norme vigenti;
- b) limite della dotazione organica complessiva assegnata a ciascuna provincia per l'a.s. 2017/18;
- c) effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati, nonché formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente;

Art. 3) I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona provvederanno, per la parte di rispettiva competenza territoriale, all'adeguamento dell'anagrafe degli Istituti interessati, curando altresì la comunicazione alle stesse Istituzioni scolastiche.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Rosaria Pagano

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della Liguria – LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria – LORO SEDI

Ai Dirigenti Tecnici della Liguria – SEDE

Al Presidente della Regione Liguria – GENOVA

Alle OO.SS. Regionali della Scuola – LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazione – SEDE

All'ALBO – SEDE